

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data

25/11/2024

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

DIRIGENTE

"Incompatibilità dei Direttori di Dipartimento e del personale politico in seno alle Segreterie di Stato"



Il progetto di legge in materia di "Incompatibilità dei Direttori di Dipartimento e del personale politico in seno alle Segreterie di Stato" ha la finalità di disciplinare il regime delle incompatibilità dei Direttori di Dipartimento, dei Segretari particolari e degli Addetti di Segreteria nominati dal Congresso di Stato rispettivamente ai sensi delle leggi n. 188/2011 e n. 5/1981.

I soggetti indicati infatti, sebbene rimangano pienamente distinti sotto il profilo funzionale, rivestono comunque un ruolo apicale all'interno dell'Amministrazione Pubblica, anche in ragione della natura stessa dell'ufficio, della provenienza della nomina e della durata dell'incarico.

Nel tempo l'ordinamento ha inteso disciplinare il regime delle incompatibilità fra il personale di natura politica e le cariche elettive all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. Ancor più necessario e urgente risulta pertanto intervenire al fine di normare l'incompatibilità fra il vertice dell'amministrazione pubblica, ovvero il personale politico in seno alle Segreterie di Stato, e le cariche elettive ricoperte all'estero.

L'art. 1 individua i soggetti destinatari del progetto di legge, definendo il perimetro di azione verso il quale si dirige l'innovativo regime delle incompatibilità.

L'art. 2 disciplina il regime delle incompatibilità con riferimento ai Direttori di Dipartimento, integrando la previgente disciplina.

L'art. 3 disciplina il regime delle incompatibilità con riferimento ai Segretari particolari ed agli Addetti di Segreteria.

L'art. 4 stabilisce le certificazioni richieste al fine di dimostrare la non ricopertura di cariche elettive all'estero. In ragione anche dell'eterogeneità delle cariche potenzialmente ricopribili, ci è parso preferibile prevedere un regime di autocertificazione, escludendo dunque il rilascio di apposita certificazione da parte di enti stranieri.

L'art. 5 infine stabilisce le norme di coordinamento in seguito all'entrata in vigore della legge, al fine di colmare l'inevitabile vuoto normativo che si verrebbe a creare in assenza di apposita previsione di legge.

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00109645 del 25/11/2024

[Handwritten signature] (RF)

[Handwritten signature] (RF)
[Handwritten signature] (RF)

[Handwritten signature] (RF)
[Handwritten signature] (RF)

[Handwritten signature] (RF)

[Handwritten signature] (RF)
[Handwritten signature] (RF)